



Città metropolitana di Milano

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale
Rifiuti, Bonifiche e A.I.A.

Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n.5600/2016 del 15/06/2016

Prot. n.132009/2016 del 15/06/2016
Fasc.9.9 / 2012 / 541

Oggetto: Eureka S.r.l. con sede legale in Milano - Via G. Donizetti n. 49 ed installazione IPPC da ubicarsi in Peschiera Borromeo (MI) - Località Cascina Fornace. Rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-quater del d.lgs. 152/06.

IL DIRETTORE DEL SETTORE RIFIUTI, BONIFICHE ED AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI

Visti:

- la legge 28 dicembre 1993, n. 549;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali con particolare riferimento agli artt. 19 e 107, comma 3;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i.
- la legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 e s.m.i.;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, in particolare l'art. 1, comma 16;
- la legge regionale 12 ottobre 2015 n. 32 “*Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015 n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni”)*”;
- la legge 18 aprile 2005, n. 62;

- il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”;
- la deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. 7492 del 20.06.2008 “Prime direttive per l'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni trasferite alle Province in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (art. 8, comma 2, l.r. n. 24/2006)”;
- la deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. 8831 del 30.12.2008 “Determinazioni in merito all'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni trasferite alle Province in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (art. 8, comma 2, l.r. n. 24/2006)”;
- il decreto della Regione Lombardia n. 14236 del 3.12.2008 “Modalità per la comunicazione dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciati ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;
- la d.g.r. 2 febbraio 2012, n. 2970 “Determinazioni in merito alle procedure e modalità di rinnovo e ai criteri per la caratterizzazione delle modifiche per esercizio uniforme e coordinato dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (art. 8, comma 2, l.r. n. 24/2006)”;
- la Decisione della Commissione della Comunità Europea n. 2014/955/CE;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”, ed in particolare l'articolo 23;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*” e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel Piano anticorruzione e trasparenza della Provincia di Milano e che sono state osservate le direttive impartite al riguardo;
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- l’art. 3, comma 2-bis della legge 24 gennaio 2011 n. 1 di conversione del decreto legge 26 novembre 2010, n. 196 “*a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è ridotto del 50%, per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (Emas) e del 40%, per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001:2004, l’importo delle garanzie finanziarie di cui all’art. 208, comma 11, lettera g), del d.lgs. 152/06*”.

Visti e richiamati:

- l'art. 51 dello Statuto della Città Metropolitana in materia di attribuzioni di competenza dei dirigenti;
- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti della Provincia di Milano approvato con Deliberazione del Presidente della Provincia di Milano del 13/11/2014, n. Rep. 22/2014, atti n. 221130\1.10\2014\16;
- gli articoli 43 e 44 del Testo Unificato del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Approvato dal Consiglio Metropolitan con deliberazione R.G. n. 35/2016 del 23.05.2016 Prot. 99010/2010);

- il Codice di comportamento adottato con deliberazione di Giunta della Provincia di Milano R.G. n. 509/2013 del 17.12.2013;
- il decreto sindacale Rep. Gen. n. 7/2016 del 26/01/2016 avente ad oggetto: “*Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) e allegato Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) della Città metropolitana di Milano. Triennio 2016-2018*”;
- il Decreto del Sindaco metropolitano n. 319 del 10/12/2015 atti n. 308845/1.19/2015/7 “*Conferimento incarichi dirigenziali ai dirigenti a tempo indeterminato della Città metropolitana di Milano*”;
- il comma 5, dell'art. 11, del Regolamento sul sistema dei controlli interni della Provincia di Milano approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale R.G. n. 15/2013 del 28.02.2013;
- le Direttive nn. 1 e 2 ANTICORR/2013 del Segretario Generale;
- la Direttiva nn. 1/2016/ANTICORRUZIONE del Segretario Generale.

Dato atto che il presente provvedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato dall'art. 5 del PTPC a rischio basso;

Atteso che il presente provvedimento non ha riflessi finanziari, pertanto non è soggetto a parere di regolarità contabile ed è rispettato quanto previsto dalla Direttiva n. 2/2015 del Segretario generale;

Considerato che il presente atto non rientra tra quelli previsti e sottoposti agli adempimenti prescritti dalle Direttive nn. 1 e 2/ANTICORR/2013 del Segretario Generale;

Richiamato il Decreto Dirigenziale R.G. n. 3517/2016 del 18.04.2016 del Direttore dell'Area tutela e valorizzazione ambientale avente ad oggetto “*Secondo provvedimento straordinario, contingibile ed urgente di avviamento di procedura accelerata per l'esame di pratiche giacenti o parzialmente trattate depositate presso il Settore rifiuti, Bonifiche e A.I.A. per il trattamento e la chiusura d'urgenza delle pratiche*” che consente di riconteggiare i tempi di conclusione dei provvedimenti arretrati partendo dalla data di emanazione del decreto stesso;

Considerato che il presente procedimento rientra tra le tipologie previste dal sopraccitato Decreto Dirigenziale R.G. n. 3517/2016 del 18.04.2016;

Richiamati:

- il decreto n. 43/07 del 11.10.2007 con il quale Regione Lombardia ha emesso provvedimento positivo di compatibilità ambientale;
- l'istanza ai fini del rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale per la realizzazione e l'esercizio di una nuova installazione IPPC da ubicarsi in Peschiera Borromeo (MI) - Località Cascina Fornace e tutti gli atti ad essa collegati;

Fatto presente che l'Impresa risulta già in possesso di autorizzazione per l'attività di gestione rifiuti rilasciata dalla Provincia di Milano, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, con provvedimento di R.G. 5650/2009 del 7.04.2009;

Atteso che la seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 16.02.2016, ai sensi dell'art. 14 della l. 241/90, ha preso atto del parere favorevole di A.T.S. Milano Città Metropolitana,

della valutazione tecnica positiva di A.R.P.A. - Dipartimenti di Milano e Monza Brianza e del parere tecnico favorevole della Città Metropolitana di Milano ed ha approvato l'Allegato Tecnico redatto da A.R.P.A. - Dipartimenti di Milano e Monza Brianza, così come modificato e discusso nel corso della conferenza di servizi, ed il progetto di cui alla richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale dell'Impresa Eureko S.r.l. per l'impianto da ubicarsi in Peschiera Borromeo (MI) - Località Cascina Fornace. La Conferenza di Servizi ha dato mandato alla Città metropolitana di Milano di concludere il procedimento con l'emanazione del provvedimento finale, tenendo conto di quanto emerso nel corso della seconda seduta di conferenza.

Evidenziato che il Comune di Peschiera Borromeo in data 29.02.2016 (prot. gen. n. 44731) ha rilasciato nulla osta preventivo alla realizzazione degli interventi;

Avuto riguardo a quanto disposto dall'art. 29-decies, comma 2, del d.lgs. 152/06, in merito alle modalità e frequenze per la trasmissione all'Autorità Competente ed ai Comuni interessati dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale;

Richiamati gli artt. 29-quater e 29-decies del d.lgs. 152/06 i quali dispongono, rispettivamente, la messa a disposizione del pubblico sia dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e di qualunque aggiornamento sia dei risultati del controllo delle emissioni, mediante pubblicazione sul sito internet dell'Autorità competente;

Dato atto che l'Impresa Eureko S.r.l. in data 24.05.2012 (prot. gen. n. 88384) ha inviato ricevuta del versamento degli oneri istruttori dovuti, secondo quanto previsto dalla d.g.r. Regione Lombardia n. 4626 del 28.12.2012, trasmettendo alla Provincia di Milano (Città Metropolitana di Milano) la relativa quietanza di pagamento, corredata dal report del foglio di calcolo, che rappresenta ai sensi dell'art. 5 del d.m. 24.04.2008 "*Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal d.lgs. 59/05*" condizione di procedibilità;

Fatto presente che a seguito di quanto richiesto nella seduta conclusiva della Conferenza di Servizi l'Impresa Eureko S.r.l. in data 4.04.2016 (prot. gen. n. 71778, 71784, 71785, 71795, 71916, 71917) e in data 12.03.2016 (prot. gen. n. 80000) ha trasmesso le planimetrie definitive;

Richiamate le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento all'art. 107, commi 2 e 3;

Tutto ciò premesso,

AUTORIZZA

1. ai sensi dell'art. 29-quater, del Titolo III-bis, del d.lgs. 152/06 il gestore dell'Impresa Eureko S.r.l. con sede legale in Milano - Via G. Donizetti n. 49 all'esercizio dell'installazione IPPC da ubicarsi in Peschiera Borromeo (MI) – Località cascina Fornace alle condizioni e prescrizioni di cui al relativo Allegato Tecnico approvato in sede di seconda conferenza di servizi e alle planimetrie (Tavola Unica - "*Planimetria generale di stabilimento con destinazione d'uso delle aree rifiuti*" - datata aprile 2016 e Tavola Unica - "*Planimetria generale di stabilimento con individuazione rete di raccolta e smaltimento acque e punti di emissione in atmosfera*" - datata aprile 2016);
2. la realizzazione di opere edilizie riguardanti l'impianto di gestione rifiuti autorizzato con il presente provvedimento, e precisamente:

- tettoia coperta per lo stoccaggio dei rifiuti in quarantena con sottostante pavimentazione impermeabilizzata;
- vasca di raccolta dell'acqua piovana in calcestruzzo armato;
- pavimentazione impermeabile delle vie di accesso e degli spazi antistanti la nuova tettoia e rimozione di pavimentazione ammalorata.

STABILISCE CHE

1. la presente Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce il permesso di costruire, ai sensi del d.p.r. 380/2001 e s.m.i. e della l.r. 12/05 e s.m.i., relativamente alle opere edilizie da realizzarsi come da progetto approvato con il presente provvedimento e sopra richiamate relative all'installazione IPPC da ubicarsi in Peschiera Borromeo (MI) - Località Cascina Fornace. Sono fatti salvi gli adempimenti preventivi e quelli di ultimazione lavori stabiliti dalle suddette normative statali e regionali in materia edilizia a cui l'Impresa Eureko S.r.l. dovrà ottemperare nei confronti del Comune di Peschiera Borromeo e di altri Enti, ivi compresi quelli relativi ai versamenti degli oneri di urbanizzazione, qualora dovuti. Inoltre, essendo stata presentata ai sensi dell'art. 29-quater del d.lgs. 152/06, ai sensi del comma c. 11 del suddetto articolo sostituirà le seguenti autorizzazioni ambientali che devono essere ottenute per la gestione dell'impianto:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera (titolo I della Parte quinta del d.lgs. 152/06);
 - autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura (capo II, del titolo IV della Parte terza);
 - autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articolo 208 del d.lgs. 152/06);
2. tutte le opere edilizie dovranno essere realizzate conformemente alla normativa vigente e al Regolamento Edilizio/Piano delle Regole del PGT comunale vigente, fatte salve eventuali ulteriori autorizzazioni che la Società dovrà ottenere dagli Enti competenti, per la realizzazione delle opere previste e la successiva verifica della loro conformità e nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 9 aprile 2008 , n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
3. l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti presso l'installazione IPPC come autorizzata dal presente provvedimento è subordinata alla comunicazione di conformità della stessa al progetto approvato tramite autocertificazione;
4. il presente provvedimento di autorizzazione alla realizzazione dell'impianto decada automaticamente qualora il soggetto autorizzato:
 - non inizi i lavori entro un anno dal rilascio del presente provvedimento autorizzativo;
 - non completi la realizzazione delle opere entro tre anni dalla comunicazione di inizio lavori.

Al riguardo l'Impresa dovrà comunicare alla Città Metropolitana di Milano, al Comune di Peschiera Borromeo, all'A.R.P.A. - Dipartimenti di Milano e Monza Brianza ed all'A.T.S. territorialmente competenti la data di inizio lavori.

Entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche

tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari (art. 15, comma 2, d.P.R. 380/01);

5. prima dell'avvio delle operazioni di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, l'Impresa dovrà presentare alla Città Metropolitana di Milano una garanzia finanziaria in conformità a quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/2004 per un importo pari ad € **169.852,68=**;
6. l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti, autorizzata con il presente provvedimento, non potrà in ogni caso essere attivato prima della formale accettazione, da parte della Città Metropolitana di Milano, della garanzia finanziaria di cui al punto precedente;
7. l'Organo tecnico A.R.P.A. competente per territorio in sede di 1^ visita Ispettiva accerterà la conformità dell'installazione IPPC al progetto approvato con la presente autorizzazione ed effettuerà l'attività di controllo, per la verifica del rispetto delle disposizioni e prescrizioni contenute in esso;
8. ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, lett. a), del d.lgs. 152/06, il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione e, come disposto dal successivo comma 7, su istanza di riesame presentata dal Gestore della stessa;
9. ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, lett. b), del d.lgs. 152/06, il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;
10. ai sensi dell'art. 29-octies, comma 8, del d.lgs. 152/06 nel caso di una installazione che, all'atto del rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 29-quater, risulti registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, il termine di cui al comma 3, lett. b), è esteso a sedici anni;
11. ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 2, del d.lgs. 152/06, sono sottoposte a preventiva autorizzazione le modifiche ritenute sostanziali ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. 1-bis), del medesimo decreto legislativo;
12. la presente autorizzazione potrà essere soggetta a norme regolamentari più restrittive (statali o regionali) che dovessero intervenire nello specifico e, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 4, del d.lgs. 152/06, potrà essere oggetto di riesame da parte dell'Autorità competente, anche su proposta delle Amministrazioni competenti in materia ambientale;
13. con l'entrata in vigore della piena efficacia del presente provvedimento, pertanto dall'avvenuta accettazione da parte della Città metropolitana di Milano della garanzia finanziaria di cui ai punti 5. e 6., decada l'Autorizzazione R.G. 5650/2009 del 7.04.2009 rilasciata ai sensi dell'art. 208, del d.lgs. 152/06;
14. qualora l'attività rientri tra quelle elencate nella Tabella A1 al d.p.R. 11 luglio 2011, n. 157 "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE", il Gestore dovrà presentare al registro nazionale delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti (PRTR), secondo le modalità, procedure e tempistiche stabilite da detto decreto del Presidente della Repubblica, dichiarazione annuale con la quale verranno comunicate le informazioni richieste dall'art. 5 del Regolamento (CE) n. 166/2006;
15. qualora l'attività rientri nel campo di applicazione del d.m. n. 272/2014 del 13.11.2014, il Gestore

clovrà presentare la relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis) del d.lgs. 152/2006;

16. gli originali degli elaborati tecnici e progettuali, allegati al presente atto quale parte integrante, sono conservati presso gli Uffici del Settore Rifiuti, Bonifiche e Autorizzazioni Integrate Ambientali della Città metropolitana di Milano;

FA SALVE

le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto con particolare riguardo agli aspetti di carattere edilizio, igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza contro incendi, scoppi, esplosioni e propagazione dell'elemento nocivo e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;

INFORMA

- che l'efficacia del presente provvedimento decorre dalla data di notifica all'impresa Eureka S.r.l. con sede legale in Milano – Via Donizetti n. 49;
- che il Direttore dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale ha accertato, mediante acquisizione di dichiarazione agli atti, l'assenza di potenziale conflitto di interessi da parte di tutti i dipendenti dell'Area stessa, interessati a vario titolo nel procedimento, come previsto dalla l. 190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città Metropolitana di Milano e dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento della Città Metropolitana di Milano;
- che sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla L. 190/2012 e dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città Metropolitana di Milano, che sono state osservate le direttive impartite al riguardo e sono stati osservati i doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento della Città Metropolitana di Milano approvato dalla Giunta della Provincia di Milano con delibera atti n. 95653/4.1/2013/4 17/12/2013;
- gli interessati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del d.lgs. n. 196/2003, che i dati sono trattati obbligatoriamente ai fini del procedimento amministrativo autorizzatorio. Gli interessati, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, hanno altresì diritto di ottenere in qualsiasi momento la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiedere l'integrazione e l'aggiornamento, oppure la rettificazione. Possono, altresì, chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Il Titolare del trattamento dei dati ai sensi degli artt. 7 e 13 del d.lgs. 196/03 è la Città Metropolitana di Milano nella persona del Sindaco Metropolitano, mentre il Responsabile del trattamento è il Direttore del Settore Rifiuti, Bonifiche e Autorizzazioni Integrate Ambientali della Città Metropolitana di Milano;
- che, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 3, punto 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia con le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine rispettivamente di 60 o 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso;

- che, il presente provvedimento, inserito nell'apposito registro di raccolta generale dei provvedimenti della Città metropolitana di Milano, è inviato al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line nei termini di legge; verrà inoltre pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del portale web istituzionale ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 33/2013;

DISPONE

1. ad avvenuto espletamento delle procedure di notifica del presente atto, la trasmissione dello stesso per opportuna informativa a:
 - Comune di Peschiera Borromeo (comune.peschieraborromeo@pec.regione.lombardia.it);
 - A.R.P.A. - Dipartimenti di Milano e Monza Brianza (dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it);
 - A.T.S. Milano Città Metropolitana (dipartimento.prevenzionemedica@pec.aslmi2.it);
 - Parco Agricolo Sud Milano (protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it);
 - Comune di Pantigliate (comune.pantigliate@legalmail.it);
 - Comune di Rodano (comune.rodano@pec.regione.lombardia.it).
2. la pubblicazione sul sito web della Regione Lombardia - sistema “Modulistica IPPC on-line”.

**IL DIRETTORE DEL
SETTORE RIFIUTI, BONIFICHE E
AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI
Dott. Luciano Schiavone**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile del procedimento amministrativo: Dr. Piergiorgio Valentini

Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Valentina Ghione

Imposta di bollo assolta - ai sensi del DPR 642/72 All.A art 4.1 - con l'acquisto delle marche da bollo elencate di seguito da parte dell'istante che, dopo averle annullate, si farà carico della loro conservazione.

€ 16,00: 01150500185442

€ 1,00: 01150500185453 (€ 3,00)